ALLEGATO

Bollo speciale per le carni destinate esclusivamente alla fabbricazione di prodotti a base di carne

1. La bollatura deve essere effettuata in modo che al timbro ovale definito dall'allegato I, capitolo X, punto 49 della direttiva 64/433/CEE, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del timbro, facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili.

2. Le stampigliature di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm di larghezza e 4,5 cm di altezza; su di esso devono figurare, perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

 — nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole,

 — al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello,

 — due segmenti perpendicolari attraversanti obliquamente il bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da permettere la lettura delle indicazioni.

 I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

 Il bollo può recare inoltre un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.390 — Akzo/Nobel Industrier)

(94/C 19/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10 gennaio 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.